Società *benefit* e B-Corp

LUKAS PLATTNER

28 GIUGNO 2022

ADVANT Nctm

INDICE

- **Società *benefit***
  - La nozione;
  - oggetto sociale;
  - bilanciamento degli interessi;
  - responsabilità;
  - relazione annuale;
  - disciplina sulla pubblicità ingannevole.
- **B-Corp**

LA NOZIONE

- Con la L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi dal 376 al 384, è stata istituita una nuova fattispecie di società lucrativa, *«che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di lucro di dividerne gli utili, perseg[e] uno o più finalità di beneficio comune e oper[a] in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».*

- Il comma 378 definisce il beneficio comune come *«il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società* benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su uno o più delle categorie»* sopra menzionate.

- *«La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «società* benefit*» o l'abbreviazione «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nella comunicazione verso terzi»* (cfr. comma 379).

- Le finalità sopra indicate possono essere perseguite da **tutti i tipi di società commerciali**, oltre che dalle società cooperative e delle mutue assicuratrici; devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit* e costituiscono l'oggetto di una gestione volta al bilanciamento, sempre nella prospettiva dell'interesse sociale, tra l'interesse dei soci e quello di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto (cfr. comma 377) .

LA NOZIONE

- La nuova disciplina incide sul modello economico e imprenditoriale tipico delle società – rappresentato dalla finalità di creare valore nell'interesse esclusivo dei soci – attribuendo legittimità e certezza giuridica a un nuovo modo di fare impresa, che coniuga la necessità di perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo.

- A tal fine la legge non crea un nuovo tipo societario, potendo la società *benefit* assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal codice civile, ma delinea un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nell'oggetto sociale, nella *governance* dell'impresa e nell'*enforcement*.

LA NOZIONE - CONTINUA

- Le società Benefit di cui all'art. 1 commi da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
- A ciò consegue che le stesse **sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto**, salve unicamente le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione alle finalità, ulteriori rispetto allo scopo della divisione degli utili, di beneficio comune a favore di determinati soggetti e ambiti (cfr. Massima Consiglio Notarile del Triveneto, S.A.1 pubbl. 9/19 – motivato 9/19).
- Appare chiaro che la società *benefit* delineata dal legislatore non determina dei modelli societari *sui generis*, ma consente l'esercizio dell'impresa – allo scopo di dividere gli utili perseguendo una o più finalità di beneficio comune – con l'impiego dei modelli societari tipici regolati dai Titoli V e VI del Libro V c.c., valorizzando l'autonomia statutaria di tutti i modelli impiegati, da integrarsi con le specifiche disposizioni previste all'interno della legge n. 208/2015.

OGGETTO SOCIALE

- Il comma 379 precisa che, nell'oggetto sociale delle società *benefit*, debbono essere indicate le **finalità specifiche di beneficio comune** che essa intende perseguire. La norma si cura di precisare che *«le società diverse dalle società* benefit*, **qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo e lo statuto**, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società».*

- La disposizione pare comportare innanzitutto che una **normale società lucrativa**, che non abbia alcuna indicazione del proprio oggetto sociale rispetto ad attività di beneficio comune, non possa svolgere tali attività, se non quando gli amministratori siano in grado di dimostrare la **strumentalità dell'azione di beneficio comune rispetto all'oggetto sociale e, quindi, alla finalità lucrativa della società**.

- In difetto, l'attività sarà da considerare al di fuori dell'oggetto sociale, con tutte le conseguenze del caso (cfr., in materia di società per azioni l'art. 2384 c.c., incluso il regime di responsabilità degli amministratori).

- La dottrina si interroga sull'interpretazione della norma:

- la norma sembra implicare che vi possono essere delle società lucrative che, pur non intendendo diventare società *benefit*, sono legittimate, tuttavia, a inserire nel proprio oggetto sociale, oltre all'oggetto principale cui è indirizzata l'attività economica, anche attività di beneficio comune;

- questa scelta affiderebbe agli amministratori una più ampia discrezionalità sulle modalità di perseguimento del beneficio comune e non assoggetterebbe la società ai controlli cui è sottoposta la società *benefit.*

OGGETTO SOCIALE – SEGUE - DENOMINAZIONE

- L'indicazione nell'oggetto sociale delle finalità perseguite rende pienamente lecito ciò che si poteva configurare di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, **cristallizzando e vincolando nel tempo la *mission* aziendale**, rendendola più stabile e insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del *management*.
- Mentre per quel che riguarda la denominazione sociale è prevista una mera facoltà di integrazione, per quel che riguarda l'**oggetto sociale**, invece, la **legge introduce un vero e proprio obbligo**; tale prescrizione si applica non solo alle società benefit di nuova costituzione, ma anche a quelle che vogliano diventare SB e alle "*società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune (comma 379)*".
- In tal caso, queste società sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società. Tali modifiche devono essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto per ciascun tipo di società dagli artt. 2252, 2300 e 2346 c.c.

OGGETTO SOCIALE – SEGUE - RECESSO

- Discusso è il problema relativo all titolarità del **diritto di recesso** (ma si propende per la tesi positiva) in capo ai società dissenzienti nei confronti della delibera che modifica lo statuto per far conseguire alla società la qualità di società *benefit*.
- Si può osservare che la modifica necessaria per diventare società *benefit* comporta in genere la possibilità per gli amministratori di effettuare operazione di «*beneficio comune*», o comunque nell'interesse di terzi non soci, in misura molto superiore a quella alla società non *benefit*.
- Questo fatto appare idoneo a cambiare radicalmente la situazione del socio dissenziente e le **condizioni di rischiosità del suo investimento**. Di ciò occorrerà tenere adeguato conto nel valutare la ricorrenza del diritto di recesso.
- Secondo il Consiglio Notarile del Triveneto «molto dipende dallo specifico tenore della clausola e dunque dalla concreta modificazione statutaria; si tratta in altre parole di valutare, caso per caso, la significatività del cambiamento dell'oggetto sociale» (cfr. massima S.A.2).

BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI

- Il comma 380 precisa che *«la società* benefit *è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dalla statuto. La società* benefit, *fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità*».

- La norma assegna agli amministratori **non più solo** il compito di perseguire l'interesse sociale, ma di gestire le società *benefit* perseguendo l'interesse sociale attraverso il bilanciamento di due distinti interessi:

  - da un lato, l'interesse dei soci;
  - dall'altro, quello dei destinari dell'attività *benefit*.

Viene qui previsto il primo vincolo normativo quanto a un profilo organizzativo della società:

- deve essere individuato un soggetto o più soggetti responsabili del profilo esecutivo dell'attività di beneficio comune.

Secondo autorevole dottrina si può trattare di un amministratore a ciò appositamente delegato o un institore preposto a tale funzione con compiti organizzativi ed esecutivi, ferme le prerogative dell'organo amministrativo, unico organo indefettibilmente preposto alle funzioni strategiche.

BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI

- Le **finalità ideali entrano nel processo produttivo** vincolando gli amministratori a precise scelte di politica aziendale basate sul bilanciamento tra diversi interessi.
- L'indicazione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale consente di **individuare gli obiettivi** perseguiti nell'esercizio dell'attività economica rendendo immanente all'impresa l'impegno della realizzazione del beneficio comune, a prescindere dalle vicende che interessano i soci e il *management*.
- Ciò apre **nuove opportunità** alle società che intendano perseguire finalità ulteriori rispetto allo scopo di lucro, le quali potranno aprirsi al mercato per la ricerca di nuovi capitali, crescere, o cedere l'attività senza che a ciò consegua la perdita dei valori originari dell'azienda.

RESPONSABILITÀ

- Il comma 381 che prevede che «*l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto*».
- Secondo autorevole dottrina il richiamo così generale ai principi della responsabilità degli amministratori sembra innegabilmente aprire la strada verso ogni profilo della responsabilità e dunque non solo verso la società, nelle sue diverse articolazioni, ma anche verso i creditori sociali e verso i terzi, consentendo persino di ipotizzare una legittimazione attiva di tutti i soggetti portatori di interessi rispetto alla attività *benefit* ad agire per la **responsabilità degli amministratori** *(e.g.* nel caso di perseguimento inadeguato degli scopi di interesse comune).

RELAZIONE ANNUALE

- Ai fini di assicurare una adeguata informativa ai soci e ai terzi sullo svolgimento della propria attività di interesse comune la società *benefit*, in base al comma 382, deve redigere annualmente una **relazione da allegare al bilancio di esercizio** e da pubblicarsi si sito *internet* della società, che includa:
  - la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  - la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno *standard* di valutazione esterno, determinato secondo parametri previsti dalla legge;
  - la descrizione dei nuovi obiettivi previsti per l'esercizio successivo.

DISCIPLINA SULLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

- Il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune è considerato violazione della **disciplina sulla pubblicità ingannevole**, sulla base dell'idea che la società *benefit*, dichiarando i propri obiettivi di beneficio comune, ottenga dei vantaggi in termini commerciali in realità conseguiti con l'inganno.

- L'applicazione di tale disciplina è demandata all'Autorità della Concorrenza e del Mercato, che può irrogare sanzioni pecuniarie e ordinare la cessazione immediata della comunicazione ingannevole.

B- CORP

- Un ruolo fondamentale nell'elaborazione del nuovo corpo normativo e nella sua promozione sul mercato è stato svolto da BLab, organizzazione *non-profit* che sin dal 2007 promuove un modello di *business* sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale attraverso il rilascio della **certificazione di B *corporation*** alle imprese che volontariamente si sottopongono a una prova di valutazione della propria attività imprenditoriale.

- La fattispecie delle *B-Corporations* presenta rilevanti profili di contatto, ma al contempo alcuni aspetti di **marcato scostamento** rispetto al modello italiano della società *benefit*, di cui rappresenta peraltro dichiarata fonte di ispirazione.

- Le B-corps nascono nel 2007 come società **certificate** da un ente statunitense denominato **B Lab**, in quanto dotate di requisiti organizzativi e gestionali orientati alla c.d. "*triple bottom line*": *people*, *planet*, *profit*, ossia al perseguimento non solo del profitto, ma anche di **finalità sociali e ambientali**.

- La configurazione concretamente assunta dalle Certified B-Corporations ha successivamente conseguito riconoscimento giuridico, dapprima attraverso un tipico strumento di *soft law*, ossia il Model Act dedicato alla *Model Benefit Corporation Legislation*, e solo in un secondo momento con il recepimento in fonti normative statali.

- La valutazione di BLab inerisce ad alcune specifiche aree (*governance* aziendale, trattamento dei dipendenti, impatto sulla comunità e impatto ambientale, clienti) e viene rilasciata alle imprese che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 80 su 200 e abbiano superato ulteriori accertamenti documentali integrativi.

B- CORP - SEGUE

- Tale certificazione consente di dichiarare al mercato di essere un’impresa che incorpora i principi di sostenibilità all’interno dell’intera catena del valore – dalla creazione, alla produzione, alla vendita dei propri prodotti – essa, tuttavia, non offre alcuna tutela giuridica per proteggere le finalità perseguite da eventuali mutamenti nella proprietà o nel *management*, né è idonea a mettere al riparo gli amministratori da eventuali azioni responsabilità per un uso inappropriato dei mezzi finanziari messi a disposizione dai soci.

Società *benefit* e B-Corp

SI RINGRAZIA PER LA CORTESE ATTENZIONE

LUKAS PLATTNER

28 GIUGNO 2022

ADVANT Nctm

ADVANT MEMBER FIRM OFFICES

BEIJING
Suite 3130, 31st Floor
South Office Tower
Beijing Kerry Centre
1 Guang Hua Road
Chao Yang District
100020 Beijing, China
beijing@advant-beiten.com
T: +86 10 85298110

BERLIN
Lützowplatz 10
10785 Berlin, Germany
berlin@advant-beiten.com
T: +49 30 26471-0

BRUSSELS
Avenue Louise 489
1050 Brussels, Belgium
brussels@advant-beiten.com
T: +32 2 6390000

DUSSELDORF
Cecilienallee 7
40474 Dusseldorf, Germany
dusseldorf@advant-beiten.com
T: +49 211 518989-0

FRANKFURT
Mainzer Landstrasse 36
60325 Frankfurt, Germany
frankfurt@advant-beiten.com
T: +49 69 756095-0

HAMBURG
Neuer Wall 72
20354 Hamburg, Germany
hamburg@advant-beiten.com
T: +49 40 688745-0

LONDON
40 Bruton Street
London, W1J6QZ, United Kingdom
london@advant-nctm.com
T: +44 20 73759900

MILAN
Via Agnello 12
20121 Milan, Italy
milan@advant-nctm.com
T: +39 02 725 511

MOSCOW
Turchaninov Per. 6/2
119034 Moscow, Russia
moscow@advant-beiten.com
T: +7 495 2329635

MUNICH
Ganghoferstrasse 33
80339 Munich, Germany
munich@advant-beiten.com
T: +49 89 35065-0

PARIS
45 Rue de Tocqueville
75017 Paris, France
paris@advant-altana.com
T: +33 (0)1 79 97 93 00

ROME
Via delle Quattro Fontane 161
00187 Rome, Italy
rome@advant-nctm.com
T: +39 06 6784977

SHANGHAI
Room 4102
Hong Kong New World Tower
No. 300 Middle Huaihai Road
200032 Shanghai Shi, China
shanghai@advant-nctm.com
T: +86 21 60906337